



**Principio di revisione  
internazionale  
- Isa Italia 570  
Continuità aziendale**

---

**12 novembre 2020**

**Flavia Silla**

# La continuità aziendale: linee generali

## Continuità aziendale

### Normativa e prassi sulla continuità aziendale

- Uno dei profili più importanti che deve essere valutato, in presenza di crisi economica, è la **capacità delle imprese di poter continuare a esercitare nel tempo la propria attività.**
- Il principio di continuità aziendale è fissato dall'art. **2423bis c.c.** e specificatamente al primo comma, laddove si precisa che « ***..la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.***».

## Continuità aziendale

### Normativa e prassi sulla continuità aziendale

- Il medesimo concetto è riscontrabile *in ambito internazionale nel paragrafo 13 del Principio IAS 1*- dal titolo «Presentazione del bilancio» secondo cui:  
**«i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di una impresa»** nonché nei paragrafi 23 e 24 per i quali: **«nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.»**

## Continuità aziendale

### Normativa e prassi sulla continuità aziendale

- L'art. **2428** c.c. stabilisce poi che, nella Relazione sulla gestione, gli amministratori devono fornire, non solo *«un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato,(...) nonché una descrizione dei principali rischi di incertezze cui la società è esposta»*, **ma anche l'evoluzione prevedibile della gestione.**

## Continuità aziendale

### Normativa e prassi sulla continuità aziendale

- A tali regole si aggiungono poi i **documenti congiunti di Consob, Isvap e Banca d'Italia** nei quali si afferma la rilevanza di questo principio.
- La **continuità aziendale influenza le valutazioni in sede di bilancio perché fa riferimento a valutazioni di processi in corso di svolgimento**; in tale prospettiva, basta tener presenti alcune voci che mutano di valore a seconda che si sia in continuità aziendale o in fase di liquidazione.
- E' il caso, ad esempio, delle rimanenze o delle immobilizzazioni materiali.

## Continuità aziendale

### Valutazione delle voci di bilancio

- Se l'utilizzo del principio di continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività aziendali vengono contabilizzate in base al presupposto che **l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività.**

## Continuità aziendale

### Normativa e prassi sulla continuità aziendale

- Come dice R. Bauer nel testo « La revisione legale»  
*« in tempi di crisi economica, il presupposto della continuità aziendale non è affatto scontato. In periodi economici di questo tipo molte minacce si addensano nel cielo delle imprese anche di importanza tale da lecitamente dubitare se tale continuità esista ancora o esisterà in un prossimo futuro. Queste considerazioni riguardano ogni impresa sia essa classificabile tra le grandi, le medie o le piccole sia che, come una cordata di scalatori in montagna, siano tra loro legate per cui lo scivolone di una di esse rischia di trascinare spesso con sé le altre.»*



## Continuità aziendale

### Normativa e prassi sulla continuità aziendale

- Ciò detto, **come si fa a stabilire se un'impresa è ancora in continuità aziendale e per quanto tempo?**
- E, poi, **la circostanza che l'impresa sia sempre andata bene nel tempo comporta che essa sia esente da tale problematica?**
- In particolare, sulla base di questo secondo aspetto, in passato si evitava di valutare la continuità aziendale di un'impresa; la crisi economica di questi anni ha però evidenziato, come afferma il Bauer, op. cit., pag. 370, che *« sono le grandi imprese prime tra tutte a dover verificare se la loro continuità sussiste in*

## Continuità aziendale

### Normativa e prassi sulla continuità aziendale

*futuro, per cui un brillante successo aziendale del passato, di questi tempi non significa affatto un «brillante» successo futuro. Nomi di illustri imprese sono oggi presenti nella black list delle società quotate italiane e sono costantemente monitorati da Consob.»*

- **A titolo di esempio, il Bauer riporta un caso significativo, quale quello del Gruppo FIAT ( ora FCA) che «pur avendo ottenuto un buon risultato nel 2008/2009, si è trovato in breve tempo coinvolto in una serie di problematiche connesse ad un settore» che ha risentito pesantemente della crisi del 2008 e anni seguenti.**

## Continuità aziendale

### Normativa e prassi sulla continuità aziendale

*«Questo significa anche che le situazioni di crisi possono anche far emergere nuove opportunità per svilupparsi e non solo sopravvivere in futuro, ma ciò dipende esclusivamente dalla capacità del management dell'impresa di gestire le situazioni con idee innovative ed in grado di realizzarle.».*

- Va infine ricordato che il principio di continuità aziendale **fa riferimento alla circostanza che l'impresa continui la sua esistenza operativa per un futuro prevedibile.**

## Continuità aziendale

### Normativa e prassi sulla continuità aziendale

- Per **futuro prevedibile** si intende, in genere, un periodo di dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio (OIC 11); tuttavia gli Organismi OIC, Banca D' Italia e Isvap hanno ribadito in un loro documento come sia meglio non limitarsi ai dodici mesi ma valutare la continuità aziendale in una prospettiva più ampia, in linea con i piani strategici interni che hanno un'estensione dai tre ai cinque anni.

# Continuità aziendale

## Normativa e prassi sulla continuità aziendale

- Se la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare l'attività porta la direzione aziendale a concludere che, in un futuro prevedibile, **NON** vi sono ragionevoli possibilità diverse dalla cessazione dell'attività, **ma non si sono ancora accertate le cause di scioglimento della società previste dall'art. 2484 c.c., la valutazione delle voci va effettuata pur sempre nella prospettiva della continuazione dell'attività.**

## Continuità aziendale

### Normativa e prassi sulla continuità aziendale

- Dunque, secondo gli orientamenti di prassi e di dottrina, nella propria relazione sulla gestione, gli amministratori possono individuare tre tipologie di scenario:
  - **Scenario n. 1**

Gli amministratori hanno la **ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile** per cui hanno predisposto una bozza di bilancio sul presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze non sono significative e non determinano dubbi sulla continuità aziendale.

# Continuità aziendale

## - Scenario n. 2

- Gli amministratori hanno rilevato **profili che possono dar luogo a dubbi sulla continuità aziendale e dunque sulla capacità dell'azienda ad essere operativa in un futuro prevedibile**, ma ancora ritengono che sia appropriato predisporre una bozza di bilancio sul presupposto della continuità aziendale.

## - Scenario n. 3

- Gli amministratori ritengono che **sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile** e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale.

# Continuità aziendale

## Procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale

- Il revisore deve valutare se esistano circostanze che facciano nascere il dubbio sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare.
- Deve quindi capire se la direzione abbia già fatto questo tipo di valutazione preliminarmente; in particolare:
  - a) **se è stata effettuata una tale valutazione**, il revisore deve discutere con la direzione valutando le circostanze che hanno indotto a tale conclusione. In quest'ottica vanno quindi esaminati i piani e le azioni con i quali la direzione intende affrontare tali circostanze o eventi;



## Continuità aziendale

### Procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale

b) **se non c'è stata valutazione preliminare**, il revisore affronta la questione con la direzione informandosi presso la stessa circa l'esistenza o la sopravvenienza di eventi o circostanze che, valutati singolarmente o nel complesso, mettano in dubbio la continuità aziendale.

Anche in questo secondo caso si devono valutare i piani e le azioni con i quali la direzione intende affrontare tali circostanze o eventi prima di giungere ad una conclusione sulla questione.

## Continuità aziendale

### Procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale

- Nello specifico, il revisore legale o la società di revisione dovrà prevedere discussioni con gli amministratori, esaminare piani gestionali futuri, richiedere documenti, effettuare ispezioni e scambiare tempestivamente con il collegio sindacale notizie essenziali.
- In quest'opera, il principio di revisione ISA 570 stabilisce lo svolgimento di particolari procedure di revisione e precisamente:
  - l'indagine circa le cause di una possibile non continuità
  - la valutazione di come gli amministratori intendono affrontare il problema
  - l'analisi della logica e della fattibilità di piani futuri di recupero o di risanamento, laddove sussistano
  - L'adozione di conclusioni.

# Continuità aziendale

## Procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale

*1. Analisi e discussione con la direzione circa i flussi di cassa, la futura redditività ed altri dati previsionali*

- In questo caso, se dovesse emergere una qualche discontinuità il revisore deve consultare la direzione e capire come gli amministratori intendano rimediare tramite i piani strategici dagli stessi elaborati. Poi il revisore dovrà valutare la realizzabilità di quei piani e in che modo la situazione dovrebbe migliorare nel tempo.

A tal fine sarà opportuno chiedere alla direzione specifiche attestazioni da rilasciare, non solo verbalmente, ma anche per iscritto specie se riguardanti aspetti rilevanti in tema di bilancio.

*2. Esame degli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio che possono influenzare la capacità dell'impresa a svolgere la propria attività*

## **Continuità aziendale**

### **Procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale**

- Gli eventi successivi a cui si fa riferimento sono quelli che si verificano tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio. Il revisore può essere a conoscenza dell'evento prima o dopo aver redatto la propria relazione e rilasciato il giudizio sul bilancio.

Se il revisore ne venisse a conoscenza successivamente e si tratta di eventi in grado di influenzare il bilancio in modo significativo, ecco che egli deve anche valutare se la relazione emessa ne tenga conto correttamente ovvero se di fatto risulti manchevole e necessiti di una integrazione.

# Continuità aziendale

## Procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale

3. *Esame e discussione con la direzione degli ultimi bilanci infrannuali*  
- E' il revisore che deve fornire la documentazione e i dati relativi alla capacità dell'impresa di continuare a svolgere la propria attività in un futuro prevedibile. E' quindi necessario che, oltre ai budget prodotti dall'impresa, si valuti la validità di quelli assunti in passato.
  
4. *Verifica della capacità dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti*  
- Se gli ordini in mano, vale a dire gli ordini di vendita che sono stati richiesti e che alla data di chiusura non sono stati ancora evasi sono scarsi, il futuro appare incerto. Tuttavia, la presenza di tanti ordini ancora inevasi non significa necessariamente che la società si trovi in buone condizioni: la produzione infatti potrebbe andare a rilento e non soddisfare i clienti a causa delle grandi difficoltà di reperire beni e servizi dai fornitori.

# Continuità aziendale

## Procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale

5. *Analisi dei rimborsi dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti*
- Se non riesce a far fronte ai propri impegni nei riguardi dei creditori, la società potrebbe dover sostenere oneri aggiuntivi a titolo di ulteriori interessi passivi e di conseguenze di controversie legali. Il rischio è anche una perdita di immagine accanto alla richiesta di rientro da parte dei finanziatori.
6. *Lettura di verbali di assemblee e dei CdA, dei comitati esecutivi e del collegio sindacale* per poter evidenziare situazioni di difficoltà in cui si trova la società.

# Continuità aziendale

## Procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale

- il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul corretto utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.
- Deve quindi concludere stabilendo se sulla base degli elementi acquisiti esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come entità in funzionamento.

## Continuità aziendale

- Per **aiutare gli operatori nel controllo e nella valutazione della continuità aziendale è stato emesso il Principio di revisione ISA Italia n. 570** che esamina alcuni indicatori di tipo finanziario e gestionale e di altro genere sulla base dei quali si possono riscontrare minacce alla continuità aziendale.
- Non si deve dimenticare che la situazione della crisi dell'impresa non nasce di solito all'improvviso, ma ha la propria origine nel passato quando le difficoltà vengono male affrontate o addirittura non affrontate.



# Minacce alla continuità aziendale

## Indicatori di tipo economico - finanziario

- Il principio di revisione 570 indica i più ricorrenti indici di scarsa continuità aziendale e precisamente:
  - situazione di **deficit patrimoniale o di circolante netto negativo** ( e cioè, nella seconda circostanza, stima del fabbisogno finanziario netto quale differenza tra attivo corrente-passivo corrente);
  - **prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso o eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;**
  - **indicazione di cessazione del sostegno finanziario da parte di finanziatori e altri creditori;**
  - **bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi**

# **Minacce alla continuità aziendale**

## **Indicatori di tipo economico - finanziario**

- **principali indici economici e finanziari negativi**
- **consistenti perdite operative o di valore delle attività che generano cash flow**
- **manca o discontinuità nella distribuzione dei dividendi**
- **incapacità di saldare i debiti alla scadenza**
- **incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti**
- **cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione «a credito» alla condizione «pagamento alla consegna»**
- **incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti** ovvero per altri investimenti necessari.

# Minacce alla continuità aziendale

## Indicatori di tipo gestionale

- Questi indicatori riguardano condizioni difficilmente quantificabili in termini monetari; si fa riferimento, secondo il principio di revisione 570 ai seguenti indicatori:
  - **perdita di amministratori o di dirigenti chiave** senza riuscire a sostituirli
  - **perdita di mercati fondamentali**, di contratti di distribuzione, di concessioni, di licenze, o di fornitori importanti
  - **difficoltà nell'organico del personale**
  - **difficoltà di mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.**

# Minacce alla continuità aziendale

## Altri indicatori

- Tra gli altri indicatori il principio 570 evidenzia una serie di indici quali quello di **tutela ambientale**.
- Spesso l'assenza di una regolamentazione in questa materia determina seri problemi di sopravvivenza per le imprese.
- In particolare, i danni provocati in questo settore danno luogo alla necessità di provvedere ad accantonamenti molto cospicui per fondi rischi e risarcimenti tanto da indurre l'impresa a chiudere gli stabilimenti non adeguati.
- Anche i **contenziosi fiscali e legali** possono minare la sopravvivenza dell'impresa e portare alla decisione dei soci di concludere l'attività imprenditoriale.

# Minacce alla continuità aziendale

## Altri indicatori

Spesso la **normativa** può rendere un prodotto fino a quel momento oggetto di considerevole vendita come un prodotto non più commerciabile tanto da causare gravi ripercussioni sui ricavi dell'esercizio e sulle future entrate dell'impresa.

Tra gli altri indicatori è poi da considerare anche:

- **il capitale sociale ridotto al di sotto del minimo legale**
- **modifiche di leggi o regolamenti o di politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa**
- **eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa.**

# Minacce alla continuità aziendale

## Altri indicatori

- Come dalla dottrina evidenziato (R. Bauer, op. cit. pag. 376), occorre « *riflettere anche sulla **manca**nza o sulla **gran difficoltà di ottenere credito per le imprese da parte del settore creditizio**. La crisi, infatti, iniziata con i sub prime, ha portato ad un generale raffreddamento del credito concesso, con un grave effetto a cascata sulla capacità delle imprese a perdurare nel tempo. »*
- Dunque, oltre agli indicatori già riportati è bene considerare anche i seguenti:
  - possibilità di revoca di fidi concessi;
  - immediata di richiesta di rientro da parte del sistema bancario;

# Minacce alla continuità aziendale

## Altri indicatori

- interesse e desiderio delle banche di non volersi più impegnare in un rinnovo dei fidi in essere e di ogni loro ampliamento, se richiesti
- necessità di un maggior ricorso a garanzie e fidejussioni per l'impresa.

# **A chi compete valutare la continuità aziendale**



## Continuità aziendale

### Gli organi interessati

- In via generale, ogni organo sociale è interessato dalla valutazione della continuità aziendale dell'impresa.
- In genere, si fa riferimento agli organi di maggiore rilevanza e cioè agli amministratori, ai sindaci e al revisore legale.
- Gli amministratori sono i primi ad essere coinvolti in questa funzione poiché essi devono dichiarare se l'impresa o il gruppo di cui quest'ultima fa parte è in grado di operare anche in futuro.
- Compete infatti agli amministratori attuare gli investimenti nell'interesse dei soci.

# Continuità aziendale

## Gli organi interessati

- Se gli amministratori ritengono che sussista il requisito di continuità aziendale, essi potranno contabilizzare le voci di bilancio secondo i corretti principi fissati dal codice civile (principi di redazione del bilancio); se invece non avessero più tale certezza dovranno, come in precedenza evidenziato, utilizzare i criteri di liquidazione di cui all'art. 2490 c.c. e il principio contabile OIC n. 5.
- L'altro organo interessato è rappresentato dal Collegio sindacale, cui vengono assimilati il Consiglio di Sorveglianza o il Comitato per il controllo sulla gestione, che ha il compito di vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto.
- Accanto a questo tipo di controllo, il Collegio sindacale e gli organi assimilati controllano il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

# Continuità aziendale

## Gli organi interessati

- Ciò significa che le scelte gestionali devono essere conformi a criteri di razionalità economica, senza che ciò comporti alcun sindacato sulle scelte gestionali che restano proprie degli amministratori.
- E' interesse e dovere dei sindaci, infatti, vigilare sulla circostanza che gli amministratori abbiano utilizzato tutte le informazioni sufficienti per porre in essere le operazioni e adottato le cautele e l'atteggiamento di prudenza che vanno riservate in genere a scelte di quel genere.
- Come afferma il Bauer (*op.cit.*, pag. 378), occorre poi che le scelte compiute a livello gestionale «*siano congruenti, ragionevoli e compatibili con le risorse ed il patrimonio di cui dispone la società*». In particolare, i sindaci controlleranno che gli amministratori non effettuino «*operazioni estranee all'oggetto*

# Continuità aziendale

## Gli organi interessati

- *sociale, in conflitto d'interessi con la società, manifestamente imprudenti o azzardate, e che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale, volte a sopprimere o a modificare i diritti attribuiti dallo statuto o dalla legge ai singoli soci, in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.»*
- **L'ultimo organo interessato è rappresentato dal revisore legale dei conti o dalla società di revisione.**
- A parte le novità previste in tema di crisi e di insolvenza stabilite dal D.lgs. n. 14/2019, **il suo compito non è rappresentato dalla redazione del bilancio della società, ma da quello di valutare la correttezza del bilancio redatto e di evidenziare i problemi di continuità aziendale che hanno implicazioni contabili.**

# Continuità aziendale

## Gli organi interessati

- Si noti, ancora, che **il revisore non deve nemmeno valutare l'azienda, né tantomeno esprimere valutazioni od opinioni sulle proiezioni future dell'impresa.** Deve solo verificare, durante l'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e verificare che ci sia corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti fatti.
- Il revisore legale deve stimare, cioè, *«la correttezza e la ragionevolezza dei presupposti in base alle valutazioni svolte dagli amministratori»* ( R. Bauer, *op. cit.*, pag. 379)
- Si tratta dunque di **accertare che le conclusioni degli amministratori sulla continuità aziendale siano corrette e che non vi sia incertezza al riguardo sulla capacità futura di funzionamento.**

# La continuità aziendale in tempo di Covid

## Continuità aziendale in tempo di Covid

### Art.7, DL.23/2020 DI. Liquidità e art. 38 quater, DL.34/2020

- Per neutralizzare gli effetti negativi del Covid 19 e permettere alle imprese che precedentemente erano in continuità aziendale di conservare tale stato, evitando, anche temporaneamente criteri liquidatori, **con l'art.7, decreto Liquidità si è consentito di derogare alle previsioni di legge e dei principi contabili.**
- Così tale norma ha stabilito che *«nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione nella prospettiva della continuazione dell'attività può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio in data anteriore al 23 febbraio 2020».*
- Con l'art. 38 quater del Decreto Rilancio, il legislatore ha precisato che **non si tratta di facoltà, ma di obbligo.**

## Continuità aziendale in tempo di Covid

**Art.7, DL.23/2020 Dl. Liquidità e art. 38 quater, DL.34/2020**

- Quest'ultima norma stabilisce infatti che **«nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423bis, primo comma, numero 1) del codice civile è effettuata non tenendo delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.»**



## Continuità aziendale in tempo di Covid

### Art.7, DL.23/2020 DI. Liquidità e art. 38 quater, DL.34/2020

- - L'OIC, nel suo documento n. 6, ha poi chiarito che l'art. 7 Decreto Liquidità:
  - riguarda, stante il richiamo all'art. 2423bis c.c., le sole imprese che adottano i principi contabili nazionali;
  - è applicabile anche al bilancio consolidato della capogruppo che utilizza la deroga (poi diventata obbligo) nel proprio bilancio di esercizio.
- In particolare, evidenzia che la deroga (ora obbligo) è utilizzabile solo in presenza delle seguenti condizioni:

## Continuità aziendale in tempo di Covid

**Art.7, DL.23/2020 Dl. Liquidità e art. 38 quater, DL.34/2020**

- è **applicabile** ai bilanci **chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020** ( es. bilanci al 31.12.2019) **e non ancora approvati dai soci a tale data** se, sulla base delle informazioni disponibili alla **data di chiusura dell'esercizio** ( es. 31.12.2019) **sussisteva la prospettiva di continuità aziendale;**
- **non è invece applicabile** se alla **data di chiusura dell'esercizio** (es. 31.12.2019) l'impresa non si trovava in tali condizioni;

## Continuità aziendale in tempo di Covid

### Art.7, DL.23/2020 DI. Liquidità e art. 38 quater, DL.34/2020

- Dunque, la prospettiva della continuità aziendale deve essere valutata alla **data di chiusura del bilancio e non dopo tale data, senza tener conto degli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio che possono influenzare la continuità aziendale stessa;**
- **è applicabile** ai bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al **23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020** (es. bilancio chiuso al 30 giugno 2020) e ai bilanci degli esercizi in corso al **31 dicembre 2020** ( es. bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 o bilancio chiuso al 30 giugno 2021) se nell'ultimo bilancio approvato ( ad es. al 30 giugno 2019, 31.12. 2019, 30 giugno 2020) la valutazione è stata fatta secondo la prospettiva della continuità aziendale.

## Continuità aziendale in tempo di Covid

- **In sintesi**, la deroga di cui all'art. 7 Dl. Liquidità (ora obbligo) riguarda:
  - i bilanci chiusi al **31 dicembre 2019**, a condizione che alla data del 23 febbraio 2020 **non fossero ancora stati approvati**;
  - i bilanci chiusi dopo il **23 febbraio 2020** ed entro il **31 dicembre 2020** (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
  - I **bilanci in corso al 31 dicembre 2020** (quindi tutti i bilanci “solari” dell’esercizio 2020, oppure quelli che chiudono al 30 giugno 2020 in quanto in corso alla data del 31 dicembre 2020).

Per quanto riguarda i **bilanci chiusi al 31 dicembre 2019** ma non ancora approvati alla data del 23 febbraio 2020, l'Oic ritiene che per poter **disapplicare il paragrafo 59 c) dell'Oic 29** (riferito ai **fatti successivi alla chiusura dell'esercizio** che possano far venir meno la continuità aziendale) è **necessario che, alla data del 31 dicembre 2019, sussistessero i requisiti della continuità aziendale.**

## Continuità aziendale in tempo di Covid

- con riferimento al bilancio che si chiuderà il prossimo **31 dicembre 2020**, è applicabile l'articolo 7, Dl. liquidità se il bilancio al 31 dicembre 2019 presentava le condizioni di continuità aziendale.
- In altre parole, se sono rispettate le condizioni stabilite dal documento interpretativo dell'OIC, **i bilanci sopra indicati sono da redigere nella prospettiva della continuità aziendale anche se l'emergenza sanitaria da Covid 19 e i suoi effetti siano fatti aziendali dell'esercizio.**

**Le nuove regole  
in materia di crisi di impresa e di insolvenza  
previste dal D.lgs. 14/2019.**

# Crisi e insolvenza da D.lgs. n. 14/2019

## Gli indicatori e gli indici della crisi

- E' opportuno in questa sede ricordare il **nuovo concetto di crisi** e i **nuovi obblighi** cui sono tenuti gli amministratori, il collegio sindacale e il revisore legale a seguito dell'introduzione del D.lgs. n. 14/2019.
- In tale provvedimento, il legislatore ha seguito la Raccomandazione n. 2014/15/UE, **adottando nuove procedure aventi la finalità** di «*consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività*».
- A tal fine è stata istituita la **fase di allerta e di composizione della crisi** nella quale ha indubbio rilievo il compito affidato al revisore legale.

# Crisi e insolvenza da D.lgs. n. 14/2019

## Gli indicatori e gli indici della crisi – art. 13

Durante questa fase preventiva, si intende far:

- **emergere lo stato di crisi**
- **accertare rapidamente le cause della stessa**
- **adottare le misure più idonee per superare la crisi ANCHE con il supporto di soggetti esperti; su propria richiesta, il debitore gode del servizio di composizione assistita della crisi organizzato da un soggetto pubblico e cioè dall'OCRI.**
- **Si è constatato infatti che i valori di un'impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell'intervento risanatore e che la tardività nella percezione dei segnali di crisi comporta la trasformazione di quest'ultima in vera e propria insolvenza, vale a dire in uno stato di decozione irreversibile.**



## Crisi e insolvenza da D.lgs. n. 14/2019

### Gli indicatori e gli indici della crisi – art. 13

- Si segnala che l'art. 2 ha definito lo stato di crisi **per la prima volta**, mentre ha riproposto il concetto di insolvenza presente nell'art. 5 della legge fallimentare.
- Nello specifico:
  - **la crisi è « lo stato di difficoltà squilibrio (Correttivo) economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che, per le imprese, si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»;**
  - **lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.**

# Gli indicatori e gli indici della crisi

## INDICATORI DELLA CRISI

```
graph TD; A[INDICATORI DELLA CRISI] -.-> B[Squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle caratteristiche proprie dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenendo conto della data di costituzione e di inizio dell'attività]; A -.-> C[La presenza di significativi ritardi nei pagamenti];
```

Squilibri di carattere **reddituale, patrimoniale o finanziario** rapportati alle caratteristiche proprie dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenendo conto della data di costituzione e di inizio dell'attività

La presenza di significativi ritardi nei pagamenti

Gli indicatori della crisi sono rilevabili tramite **appositi indici** (elementi sintomatici) che evidenziano

- la **NON** sostenibilità dei debiti ~~per l'esercizio in corso e~~ per almeno i sei mesi successivi
- l' **ASSENZA** di prospettive di **continuità aziendale** per l'esercizio in corso o, se la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, **NEI** sei mesi successivi.

### **Indici significativi della crisi**

- quelli che misurano la **NON** sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e **l'INADEGUATEZZA** ~~adeguatezza~~ dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi

## Crisi e insolvenza da D.lgs. n. 14/2019

### Gli indicatori e gli indici della crisi – art. 13

- E' il CNDCEC l'organo che deve elaborare con **cadenza triennale**, con riferimento a qualunque tipologia di attività economica in base alla classificazione ISTAT, **appositi indici economici** che consentano di rilevare in modo agevole, obiettivo e omogeneo quei segnali che **fanno ragionevolmente presumere uno stato di crisi dell'impresa**.
- Questi indici dovranno poi essere sottoposti **all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico**.
- **Specifici indici** relativi alle **start up innovative, alle PMI innovative, alle società in liquidazione e alle imprese costituite da meno di due anni** saranno elaborati dallo stesso Organo: la finalità è quella di rendere tali indici adatti alle particolari caratteristiche di queste imprese.

## Crisi e insolvenza da D.lgs. n. 14/2019

### Gli indicatori e gli indici della crisi – art.13

- Per tener conto della specificità della singola imprese la normativa prevede poi un **apposito obbligo in sede di redazione del bilancio di esercizio: nella nota integrativa al bilancio stesso l'impresa dichiara le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici elaborati dal CNDCEC che evidenziano presuntivamente lo stato di crisi e ne indica altri ritenuti più idonei.**
- In questo caso, un **professionista indipendente dovrà attestare l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante.**
- Gli effetti dell'attestazione decorrono **dall'esercizio** successivo; da quel momento l'impresa sarà valutata sulla base di questi indici alternativi a quelli del CNDCEC.

## **Crisi e insolvenza**

**I nuovi compiti di amministratori, sindaci e revisori  
( revisore persona fisica e società di revisione)**

- **Gli strumenti di allerta prevedono:**
  - a) obblighi di segnalazione posti a carico di soggetti qualificati, tra i quali si comprendono gli organi di controllo e di revisione legale e creditori pubblici qualificati ( Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della riscossione);**
  - b) obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore.**

**Gli organi di controllo societari, il revisore legale dei conti e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno due obblighi ( costituenti la c.d. allerta interna)**

**1. verificano che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa dallo stesso attuato in base all'art. 2086 c.c., l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa nonchè il prevedibile andamento della gestione**

**2. segnalano immediatamente al medesimo organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi di crisi.**

## Crisi e insolvenza


### I compiti degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale

- **La segnalazione deve**
  - essere tempestiva ed efficace;
  - dar luogo ad una sorta di dialogo tra gli organi segnalanti e l'organo amministrativo diretto ad individuare **le soluzioni possibili e le iniziative che poi saranno concretamente prese**;
  - essere **motivata**, effettuata **per iscritto e comunicata a mezzo pec** o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione;
  - contenere la fissazione di un congruo termine , **non superiore a trenta giorni**, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire circa **le soluzioni individuate e le iniziative intraprese**.



Nell'ipotesi di:

- omessa risposta da parte dell'organo amministrativo
- inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo
- mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi



**Gli organi di controllo e di revisione legale dei conti devono attivare la procedura di allerta «esterna» informando senza indugio l'OCRI (Organismo di composizione della crisi di impresa) e fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni anche in deroga all'obbligo di segretezza di cui all'art. 2407 1<sup>a</sup> comma, c.c. e all'art. 9bis, c. 1 e 2, D.lgs. n. 39/2010.**

**Gli organi di controllo societari quando effettuano la segnalazione ne informano senza indugio l'organo di revisione e viceversa.**

## **Crisi e insolvenza**

### **I compiti degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale/società di revisione**

La **tempestiva** segnalazione all'organo amministrativo da parte degli organi di controllo e di revisione legale dei conti

**COSTITUISCE**

**causa di esonero da responsabilità solidale di tali organi** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni poste in essere dagli amministratori, **sempre che queste ultime non derivino direttamente da decisioni precedenti alla segnalazione e a condizione che sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI.**

**Non costituisce giusta causa di revoca la segnalazione effettuata ai sensi di tale disposizione.**

## Crisi e insolvenza da D.lgs. n. 14/2019

### D.lgs. n. 14/2019: gli indicatori della crisi

- Secondo quanto affermato nel documento del CNDCEC (presso il MEF) la **valutazione unitaria degli indicatori della crisi fissati dallo stesso fissato dovrebbe far ragionevolmente presumere la presenza di una situazione di crisi.**
- Va rilevato peraltro che a tal fine occorre che **il bilancio presenti un quadro fedele della situazione patrimoniale, reddituale ed economica.**
- L'utilizzo di un eventuale software diretto all'individuazione degli indici, **basato su un bilancio non affidabile in termini di voci e di numeri, darebbe in realtà adito a risultati non validi.**

Nelle **situazioni di crisi**, infatti, sono solitamente presenti **alcune criticità standard.**

## Crisi e insolvenza da D.lgs. n. 14/2019

### D.lgs. n. 14/2019: gli indicatori della crisi

Per esempio, in bilancio si evidenzia:

- **l'assenza di fondi per rischi e oneri** in presenza di situazioni nelle quali si impone la loro contabilizzazione.
- la presenza di **alte immobilizzazioni immateriali** ( voci 1 e 2) e,
- nelle **rimanenze**, di beni che dovrebbero essere **svalutati perché non più vendibili, oppure vendibili a prezzi inferiori ai valori di costo.**

## D.lgs. n. 14/2019: Gli indicatori della crisi

- La normativa fa poi riferimento alla **NON sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi.**

Si ricorda peraltro che il principio contabile OIC 11 e il principio di revisione 570 fanno riferimento ad un arco temporale **superiore a quello indicato nel D.lgs. n. 14/2019:** nella fase di preparazione del bilancio, gli amministratori devono effettuare una valutazione prospettica **della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante** per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

## D.lgs. n. 14/2019: gli indicatori della crisi

- Da quanto consta nel documento, **il CNDCEC ha voluto evitare il rischio che entrassero nel circuito delle segnalazioni all'OCRI imprese destinate a non presentare rischi effettivi di insolvenza.**

## D.lgs. n. 14/2019: gli indicatori della crisi

- Secondo il documento del CNDCEC vanno considerate **3 situazioni** in **ordine gerarchico**:
  - 1^ caso: **Il patrimonio netto è negativo a causa delle perdite di esercizio, anche cumulate**
    - la crisi è ipotizzabile poiché, a prescindere dalla situazione finanziaria in cui versa la società stessa, questa situazione può costituire **causa di scioglimento della società**;
    - si tratta di situazione che rappresenta un **pregiudizio per la continuità aziendale fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato si trovi almeno al limite legale.**
  - La circostanza è **superabile** con una ricapitalizzazione: è ammessa, dunque, prova contraria costituita dall'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

## D.lgs. n. 14/2019: Gli indicatori della crisi

### 2<sup>a</sup> caso - Il patrimonio netto è positivo

- è **indice di crisi** per tutte le imprese **la presenza di un indice DSCR ( Debt service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1;**
- l'indice DSCR è pari al **rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti (la norma parla di «pianificati») nei sei mesi successivi;**
- se l'importo che risulta dal predetto rapporto **supera 1 ecco che sussiste la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi; i valori inferiori alla soglia di 1 sono invece indicativi della relativa incapacità.**



## **D.lgs. n. 14/2019: gli indicatori della crisi**

### **3<sup>^</sup> caso - Il patrimonio netto è positivo**

- **l'indice DSCR non è disponibile o non è ritenuto sufficientemente affidabile** per l'inadeguata qualità dei dati prognostici

**si devono allora adottare 5 indici che hanno soglie diverse a secondo del tipo di attività:**

- 1- indice di **sostenibilità degli oneri finanziari** pari al rapporto tra oneri finanziari e fatturato;
2. indice di **adeguatezza patrimoniale** pari al rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

## **D.lgs. n. 14/2019: gli indicatori della crisi**

3 – **indice di ritorno al liquido** pari al rapporto tra cash flow e attivo;

4 - indice di **liquidità** pari al rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

5 - indice di **indebitamento previdenziale e tributario** pari al rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e attivo.

- **E' indice di crisi il superamento di tutti e cinque gli indici:** la valutazione limitata ad un solo rapporto darebbe luogo ad una visione parziale e inaffidabile.

## Crisi e insolvenza

### I compiti degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale/società di revisione

**Gli amministratori di società devono adottare e aggiornare nel tempo** «*un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa*» (art. 376 CCII che ha determinato la modifica del 2<sup>a</sup>c. dell'art. 2086 c.c. e degli artt. 2257 e 2475 c.c.).

L'obbligo in parola deve essere svolto «**ANCHE in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**»; inoltre gli amministratori hanno l'obbligo di **“attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”** ( art. 375 CCI).

## **Crisi e insolvenza**

### **I compiti degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale/società di revisione**

L'assetto organizzativo, contabile e amministrativo delle società adottato dagli amministratori **deve dunque essere adeguato in modo da permettere loro, senza indugio:**

- **di rilevare i sintomi della crisi**
- **di accertare la presenza della continuità aziendale**
- **di adottare uno degli strumenti per il superamento della crisi.**

## Crisi e insolvenza

### I compiti degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale/società di revisione

Si ritiene che il calcolo da parte degli amministratori degli indici di allerta **debba essere frequente (almeno trimestralmente)** tenuto conto che ai sensi dell'art. 24, l'iniziativa del debitore diretta a prevenire l'aggravarsi della crisi è considerata tempestiva se l'istanza all'OCRI per la composizione della crisi o la domanda di accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi è presentata entro 3 ( nel secondo caso 6 mesi) dal superamento, nell'ultimo bilancio approvato, degli indici del CNDCEC.

# **Cenni sulla responsabilità del revisore legale**

# La responsabilità civile del revisore legale - Le origini comunitarie

- Il decreto legislativo n. 39 del 2010 ha introdotto le regole riguardanti la responsabilità civile di chi esercita l'attività di revisione legale dei conti.
- La **disciplina italiana lascia più di una perplessità e si presenta un po' confusa nella sua applicazione.**
- Tale situazione nasce dalla circostanza che **in Europa le società di revisione avevano domandato l'adozione di principi che escludessero la responsabilità solidale a favore di una responsabilità proporzionale o, per meglio dire, parziaria**
- La Commissione europea aveva, a sua volta, raccomandato forme di limitazione della responsabilità civile dei revisori.

# La responsabilità civile del revisore legale - Le origini comunitarie

- La direttiva n. 2006/43/CE, invece, non ha preso posizione sul punto, limitandosi a segnalare che i **revisori, comunque, avrebbero dovuto essere tenuti al risarcimento dei danni patrimoniali causati da negligenza.**
- **L'art. 15 del D.lgs. N. 39/2010** frutto del dibattito europeo sulla responsabilità civile del revisore si **presenta dunque in veste confusa, come più volte indicato da studiosi e operatori.**
- In ogni caso, **è applicabile a tutti i revisori e alle società di revisione senza differenza tra società quotate e non quotate.**



- Con l'art. 15, il nostro legislatore sembra aver seguito e, nel contempo, non seguito le indicazioni comunitarie:

*“1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci o dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.*”

- Resta peraltro **poco chiaro il riferimento agli amministratori.**
- Chi sarebbero costoro? Gli amministratori della società revisionata ovvero quelli della società di revisione o entrambi? E' da ritenere che si faccia riferimento agli amministratori della società revisionata.
- L'inadempimento è riferito ai **doveri professionali del revisore.**

- In virtù della solidarietà, la società che ha conferito l'incarico, i soci o i terzi che agiscono per il risarcimento del danno subito possono chiedere l'intero importo dovuto ad uno dei soggetti sopraindicati, salva la possibilità per chi ha pagato di rivalersi nei confronti degli altri
- La rivalsa, secondo l'art. 15, va effettuata nei limiti del contributo effettivo al danno provocato.

- «*Inadempimento ai loro doveri*» significa, secondo l'interpretazione fornita dalla prassi professionale, **negligenza professionale** che può essere imputata al revisore legale e alla società di revisione legale **SOLO se non ha applicato o ha applicato erroneamente e, cioè, senza la diligenza professionale, i principi di revisione sempre che questo comportamento abbia poi inciso sulla correttezza del giudizio sul bilancio.**
- Non va dimenticato, infatti, che **l'attività del revisore e di conseguenza il giudizio sul bilancio che ne deriva è esposto a rischi ineliminabili e al revisore non imputabili.**

Nello specifico, la prassi professionale **esclude che il revisore abbia il compito dell'investigatore e quindi di scoprire le frodi** come suo compito primario; inoltre ritiene che **l'applicazione corretta e coerente dei principi di revisione possa peraltro inficiare il giudizio sul bilancio senza per questo dar luogo ad una responsabilità civile del revisore legale.**

Si deve ricordare, infatti, che il revisore legale:

- **utilizza tecniche di campionamento** e che quindi errori e frodi possono annidarsi nella porzione **non** campionata dell'universo
- **fa affidamento su dichiarazioni di altri soggetti** quali i clienti, i fornitori e le banche oltre alla direzione della società oggetto di revisione legale.

Si deve infine aggiungere che **il revisore legale, nel formulare il proprio giudizio, assicura che il bilancio non contenga scostamenti significativi, ma non esclude che ci possano essere scostamenti non significativi.**

*«2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, **in solido tra loro**, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono **responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.**»*

- Il secondo comma dell'art. 15 si occupa della **responsabilità civile del revisore legale nei rapporti interni all'organizzazione di revisione.**
- La disposizione riguarda la responsabilità da **inadempimento ai propri doveri e da fatto illecito** del **responsabile dell'incarico di revisione legale e dei dipendenti della società di revisione che hanno collaborato all'attività di revisione stessa.**
- L'interpretazione del secondo comma è così **foriera di interrogativi** tanto che, in dottrina, si è parlato di “*pasticciato regime intermedio*”.



- In altre parole, **in capo ai soggetti sopra indicati vi sarebbe contestualmente una responsabilità solidale ed una responsabilità parziaria**; in particolare, la responsabilità solidale sussisterebbe nei limiti del contributo effettivo al danno.
- L'incongruenza del testo ha così indotto **qualcuno a ritenere che nulla, in realtà, sia cambiato rispetto al passato: il responsabile della revisione e i dipendenti della società di revisione restano tra loro e nei confronti della società revisionata solidalmente responsabili.**

*3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio di esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento."*

**Conclusioni del revisore:  
Giudizio positivo poichè il presupposto della  
continuità aziendale è appropriato**

## Continuità aziendale

# Esempio 1 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio senza modifica

Agli azionisti della ABC S.p.a.

### Giudizio

Ho (abbiamo) svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società) costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al <...>, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

**A mio (nostro) giudizio il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al <...>, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall'Unione Europea.**

## Continuità aziendale

### Esempio 1 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio senza modifica

#### Elementi alla base del giudizio

Ho ( Abbiamo) svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie (nostre) responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore (della società di revisione) per la revisione contabile del bilancio di esercizio* della presente relazione.

Sono **indipendente ( Siamo indipendenti) rispetto alla Società** in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

**Ritengo (Riteniamo) di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio (nostro ) giudizio.**

## Continuità aziendale

### Esempio 1 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio senza modifica

#### **Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale**

Richiamo (Richiamiamo) l'attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al <...> con una perdita di esercizio di € <...> e a tale data le passività correnti della Società superavano le attività totali di € <.. >. Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota, indicano **l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.**

#### **Aspetti chiave della revisione contabile**

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il mio (nostro) giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati

## Continuità aziendale

### **Esempio 1 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio senza modifica**

da me (noi) affrontati nell'ambito della revisione contabile e nella formazione del mio (nostro) giudizio sul bilancio di esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non esprimo (esprimiamo) un giudizio separato.

Oltre a quanto descritto nella sezione *Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale*, ho (abbiamo) identificato gli aspetti di seguito descritti come aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente relazione.

( *Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al principio di revisione internazionale (Isa Italia) n. 701* )

### **Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio di esercizio**

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio di esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli IFRS adottati dall'Unione Europea e agli ulteriori provvedimenti normativi (.....) e, nei termini

## Continuità aziendale

### Esempio 1 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio senza modifica

previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che **non contenga errori significativi dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali.**

**Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un'adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.**

Il collegio sindacale ha la responsabilità della **vigilanza**, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.



## **Continuità aziendale**

### **Esempio 1 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio senza modifica**

**Responsabilità del revisore (della società di revisione) per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

**I miei (nostri) obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio (nostro) giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.**

## Continuità aziendale

### Esempio 1 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio senza modifica

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionale (Isa Italia) ho esercitato (abbiamo esercitato) il giudizio professionale e ho mantenuto (abbiamo mantenuto) **lo scetticismo professionale** per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato ( abbiamo identificato e valutato) i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto (abbiamo definito e svolto) procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito (abbiamo acquisito) elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio (nostro) giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

## Continuità aziendale

### Esempio 1 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio senza modifica

- ho acquisito (abbiamo acquisito) una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato (abbiamo valutato) **l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;**
- sono giunto (siamo giunti) ad una **conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.** In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto (siamo tenuti) a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata,

## Continuità aziendale

### Esempio 1 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio senza modifica

a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio (nostro) giudizio. **Le mie (nostre) conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successive possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;**

- ho valutato (abbiamo valutato) la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio **nel suo complesso**, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho (abbiamo ) comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le **eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.**

## Continuità aziendale

### Esempio 1 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio senza modifica

Ho fornito ( abbiamo fornito) ai responsabili delle attività di governance anche una **dichiarazione** sul fatto che ho (abbiamo) rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e ho comunicato (abbiamo comunicato) loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla mia (nostra) indipendenza e, ove applicabile le relative misure di salvaguardia.

Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, ho identificato (abbiamo identificato) quelli che sono stati più rilevanti nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell' esercizio in esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Ho descritto (Abbiamo descritto) tali aspetti nella relazione di revisione.

## Continuità aziendale

### Esempio 1 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio senza modifica

**Altre informazioni comunicazioni ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014**

L'assemblea degli azionisti dell'ABC S.p.a. mi (ci) ha conferito in data <..> l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio ( e consolidato) della Società per gli esercizi dal <...> al <...>.

Dichiaro ( Dichiariamo) che **non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile** vietati ai sensi dell'art. 5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che sono rimasto indipendente (siamo rimasti indipendenti) rispetto alla Società nell'esecuzione della revisione legale.

Confermo (confermiamo) che **il giudizio sul bilancio di esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale** , nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione legale, predisposta ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento.

**Conclusioni del revisore: giudizio positivo con rilievi**

## Continuità aziendale

### Esempio 2 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio con rilievi

Agli azionisti della ABC S.p.a.

#### Giudizio con rilievi

Ho (abbiamo) svolto la revisione contabile dell'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società) costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al <...>, dal conto economico complessivo, dal prospetto della variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A mio (nostro) giudizio, **ad eccezione di quanto riportato nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi*, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al <...>, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli IFRS adottati dall'Unione Europea.**



## Continuità aziendale

### Esempio 2 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio con rilievi

#### Elementi alla base del giudizio con rilievi

*( Descrizione della situazione specifica dell'impresa indicando la/le circostanze per la/le quali il revisore ritiene che l' informativa relativa all'esistenza delle incertezze significative sulla continuità aziendale non sia stata fornita in modo adeguato nelle note di bilancio. Si ricorda che il revisore, come indicato nel paragrafo 23 del presente principio, deve affermare nel testo del paragrafo che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Concludere con la seguente formulazione:*

***Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano in modo adeguato tale(i) circostanza(e).***

Ho ( abbiamo) svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie (nostre) responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore (della società di revisione) per la revisione contabile del bilancio di esercizio* della presente relazione.

Sono indipendente ( Siamo indipendenti) rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla

## **Continuità aziendale**

### **Esempio 2 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio con rilievi**

revisione contabile del bilancio.

**Ritengo (Riteniamo) di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio (nostro ) giudizio.**

**Aspetti chiave della revisione contabile**

**Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio**

**Responsabilità del revisore (della società di revisione)**

**Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 537/2014**

*Segue come nella precedente relazione ( Giudizio positivo senza modifica)*

**Conclusioni del revisore:  
dichiarazione di impossibilità ad  
emettere un giudizio**

## Continuità aziendale

### Esempio 3 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio con dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Agli azionisti della ABC S.p.a.

#### Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Ho (abbiamo) svolto la revisione contabile dell'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società) costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al <...>, dal conto economico complessivo, dal prospetto della variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

**Non esprimo ( Non esprimiamo) un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società a causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della presente relazione.**

## Continuità aziendale

### **Esempio 3 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio con dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**

**Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**

*Richiamo esplicito di quanto indicato dagli amministratori in merito alle significative incertezze e alla sussistenza di significativi dubbi sulla continuità aziendale. Concludere con la seguente formulazione:*

**Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio.**

Ho (Abbiamo) svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (Isa Italia). Le mie (nostre) responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore (della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione.*

## Continuità aziendale

### Esempio 3 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio con dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Sono indipendente ( Siamo indipendenti) rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile. **Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della presente relazione non sono stato (non siamo stati) in grado di formarmi ( formarci) un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società.**

#### Aspetti chiave della revisione contabile

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il mio (nostro) giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame.

## Continuità aziendale

### **Esempio 3 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio con dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**

Tali aspetti sono stati da me (noi) affrontati nell'ambito della revisione contabile e nella formazione del mio (nostro) giudizio sul bilancio di esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non esprimo (esprimiamo) un giudizio separato.

Oltre a quanto descritto nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* ho (abbiamo) identificato gli aspetti di seguito descritti come aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente relazione.

( *Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al principio di revisione internazionale (Isa Italia) n. 701* )

## **Continuità aziendale**

### **Esempio 3 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio con dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**

**Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio**

**Responsabilità del revisore (della società di revisione) per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

**Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 537/2014**

*Segue come nella precedente relazione ( Giudizio positivo senza modifica)*



# Conclusioni del revisore: giudizio negativo

## Continuità aziendale

### Esempio 4 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio negativo

Agli azionisti della ABC S.p.a.

Ho ( abbiamo) svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. ( la Società) costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al <...>, dal conto economico complessivo, dal prospetto della variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

**A mio ( nostro) parere , a causa della rilevanza di quanto riportato nella sezione *Elementi alla base del giudizio negativo* della presente relazione , il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al <...>, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall'Unione Europea.**

## Continuità aziendale

### Esempio 4 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio negativo

#### Elementi alla base del giudizio negativo

*Descrizione delle circostanze specifiche dell'impresa e delle motivazioni per cui il revisore ritiene che l'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale non sia appropriata.*

Ho (Abbiamo) svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (Isa Italia). Le mie (nostre) responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore (della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione.*

Sono indipendente ( siamo indipendenti) rispetto alla Società A.B.C. S.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

**Ritengo (Riteniamo) di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio (nostro) giudizio negativo.**

## **Continuità aziendale**

### **Esempio 4 – Relazione di revisione sul bilancio di esercizio contenente un giudizio negativo**

#### **Aspetti chiave della revisione contabile**

Ad eccezione di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio negativo*, non ci sono altri aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente relazione.

**Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio**

**Responsabilità del revisore (della società di revisione) per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

**Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 537/2014**

*Segue come nella precedente relazione ( Giudizio positivo senza modifica)*